



n. 3677 - martedì 10 settembre 2019

Sommario

- La Commissione von der Leyen per "un'Unione più ambiziosa"
- Asili nido: Governo per azzerare rette per la frequenza
- Tutela e fruizione siti Unesco: ministero ha pubblicato avvisi per presentazione progetti
- Turismo: contrazione mercato interessa soprattutto l'Italia
- Gentiloni: mi impegnerò per rilancio crescita e sostenibilità sociale e ambientale
- Autonomia differenziata: tema di confronto e riflessione per le Regioni

Tutela e fruizione siti Unesco: ministero ha pubblicato avvisi per presentazione progetti



(Regioni.it 3677 - 10/09/2019) Dal 2003 l'Unesco ha stabilito che quando si parla di patrimonio culturale e naturale occorre far riferimento ai "siti veri e propri", ma anche ad "Elementi" del patrimonio immateriali. Questi ultimi si manifestano, tra l'altro, nei seguenti settori: a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; e) l'artigianato tradizionale.

Il Ministero dei beni e attività culturali e turismo ha pubblicato due avvisi per la presentazione di progetti volti proprio a tutelare e favorire la

fruizione sia dei siti Unesco tradizionalmenete intesi che degli "Elementi immateriali".

Nel nostro paese la **Legge 20 febbraio 2006 n. 77** - "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO" - nella sua attuale formulazione è il frutto delle modifiche apportate con la **Legge n. 44 dell'8 marzo 2017**, che hanno esteso il campo di applicazione di questa norma agli Elementi del patrimonio immateriale di cui alla **Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003** (nella sua originaria formulazione, e fino a queste ultime modifiche, le misure della Legge erano rivolte esclusivamente ai Siti iscritti nella Lista prevista dalla **Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale del 1972**).

La legge ribadisce che i Siti e gli Elementi iscritti nelle Liste previste dalle due Convenzioni UNESCO, per la loro

unicità sono punti di eccellenza del Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano, nonché elementi fondanti della rappresentazione del nostro Paese a livello internazionale.

La normativa riconosce formalmente i Piani di gestione e di salvaguardia, richiesti dall'Unesco quali strumenti atti ad assicurare la conservazione rispettivamente dei Siti e degli Elementi e a creare le condizioni per la loro valorizzazione (art. 3). La legge prevede altresì interventi finanziari a sostegno delle attività di valorizzazione, comunicazione e fruizione dei Siti e degli Elementi stessi (art. 4).

Gli interventi e l'ammontare ad essi destinato è stabilito con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Dal 2006 al 2017 sono stati finanziati 316 progetti, per un totale di 25.434.706,24 euro che, stante il testo di legge vigente fino al 21 aprile 2017 - data di entrata in vigore della legge n. 44 -, riguardano i soli Siti UNESCO culturali e naturali. Oltre quattro milioni di euro sono stati utilizzati dai Siti per elaborare ed aggiornare i Piani di gestione.

Gli adempimenti connessi all'attuazione della Legge sono curati dal Ministero beni e attività culturali e Turismo (specificamente dal Segretariato generale - Servizio I, che offre anche supporto tecnico ed amministrativo).

Le modalità attuative, per quanto attiene ai Siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale prevista dalla Convenzione del 1972, sono definite dalla **Circolare del Segretario Generale n. 21 del 18 maggio 2016** che individua in primo luogo i soggetti cui si rivolgono le misure di sostegno. La gestione dei Siti Unesco italiani fa infatti capo a diversi soggetti che, nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali, sono responsabili delle attività di tutela, conservazione e valorizzazione o che sono soggetti di riferimento per le azioni legate alla conoscenza, alla sensibilizzazione, alla promozione economica. Tra tali soggetti la Circolare individua i possibili "beneficiari" ed i "referenti" dei Siti, cui è demandato il compito di presentare le domande di finanziamento e di effettuare la rendicontazione relativa all'attuazione dei progetti approvati.

I criteri e le modalità attuative delle misure destinate agli Elementi iscritti nelle Liste previste della "Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" del 2003 sono definiti con **Circolare del Segretario generale n. 17 del 3 maggio 2018**. Tale Circolare date le differenze e le specificità del patrimonio intangibile individua fra gli enti ed istituzioni competenti per la salvaguardia e fra le organizzazioni e gli organismi rappresentativi delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti i possibili "beneficiari" ed i "referenti" degli Elementi del Patrimonio Culturale immateriale.

Con l'Avviso riservato ai Siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell'UNESCO Convenzione del 1972 sono state stabilite le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sull'esercizio finanziario 2019, per il quale la disponibilità a favore dei Siti, salvo eventuali modifiche e/o assestamenti di bilancio, è di 1.776.946,11 euro a valere sul Cap. 7305 (interventi per i servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO) e di 279.000,00 euro a valere sul Cap. 1442 (somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "Lista del Patrimonio Mondiale" posti sotto la tutela dell'UNESCO). I punteggi sono attribuiti secondo i criteri individuati nella tabella "criteri di valutazione tecnica delle proposte progettuali", allegata all'Avviso. I criteri con i quali i progetti saranno valutati sono i seguenti: 1. capacità gestionale del proponente; 2. qualità della proposta progettuale; 3. capacità di spesa.

Costituiscono ulteriori elementi di qualità che concorrono alla definizione del punteggio finale:

a. completamento o aggiornamento del Piano di Gestione, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'attuazione dello stesso;

b. finalizzazione della proposta all'adempimento di eventuali Raccomandazioni del Centro del Patrimonio Mondiale;

c. innovatività e replicabilità della proposta;

d. elementi di inclusività/accessibilità contenuti nella proposta.

Con l'Avviso vengono stabilite le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sull'esercizio finanziario 2019, per il quale la disponibilità a favore degli Elementi, salvo eventuali modifiche e/o assestamenti di bilancio, è di € 290.773,00 a valere sul Cap. 7305 ("interventi per i servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO").

dal sito del Mibact

AVVISI

- Avviso del 23 agosto 2019 : Avviso riservato agli Elementi

- Avviso del 23 agosto 2019: Avviso riservato ai Siti

- Pubblicazione Circolare 17/2018

- Avviso del 26/04/2018: Pubblicazione Bando

(red / 10.09.19)



Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale "Regioni.it" è curato dall'Ufficio Stampa del CINSEDO nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Proprietario ed Editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione

Direttore responsabile: Stefano Mirabelli

Capo redattore: Giuseppe Schifini

Redazione: tel. 064888291 - fax 064881762 - email redazione@regioni.it

via Parigi, 11 - 00185 - Roma

Progetto grafico: Stefano Mirabelli, Giuseppe Schifini

Registrazione r.s. Tribunale Roma n. 106, 17/03/03



Conferenza Stato-Regioni



Conferenza delle Regioni



Conferenza Unificata



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale 

Prot. 12116 del 23 agosto 2019
cl. 22.10.10/13.2

Ai sensi dell'art. 4 della Circolare n. 24, prot. 7786 del 28.05.2019, *Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO"*

è emanato il presente

AVVISO

per la presentazione delle proposte di intervento da finanziare ai sensi della Legge 77/2006, riservato agli Elementi iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO - Convenzione 2003

1. Premessa

La Legge 20 febbraio 2006, n.77 *"Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2006, n. 58 e modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o), della legge 8 marzo 2017, n. 44, prevede misure di sostegno per i *Siti Culturali e Naturali e gli Elementi del Patrimonio Culturale immateriale dell'UNESCO*.

Con riferimento al presente AVVISO, sono ammissibili a finanziamento solo **progetti destinati agli Elementi del Patrimonio Culturale Immateriale** inseriti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale - *Convenzione UNESCO 2003*, ed inquadrabili nell'ambito delle tipologie di intervento elencate nei punti a) e d) dell'art. 4 comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, così come da ultimo modificata dalla legge 8 marzo 2017, n. 44, di seguito "L. 77/2006".

La gestione dei finanziamenti previsti dalla L. 77/2006 compete al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale - Servizio con competenza in materia di UNESCO, di seguito Servizio.

Con la Circolare n. 24, prot. 7786 del 28.05.2019 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di seguito *Circolare*, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'art. 4, della L. 77/2006.

Con il presente Avviso vengono stabilite le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sull'**esercizio finanziario 2019**, per il quale la disponibilità a favore degli Elementi, salvo eventuali modifiche e/o assestamenti di bilancio, è di **€ 290.773,00 a valere sul Cap. 7305** ("interventi per i servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO").



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

Tutto ciò premesso, è emanato il seguente *Avviso per la presentazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sull'esercizio finanziario 2019, per gli interventi previsti dalla L. 77/2006 di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), d).*

2. Obiettivi

Le azioni proposte ai sensi del presente Avviso sono finalizzate a promuovere la salvaguardia degli Elementi intesa come: trasmissione, in particolare attraverso l'educazione formale e informale; documentazione, ricerca ed identificazione; protezione e mantenimento; promozione, valorizzazione; rivitalizzazione.

3. Tipologie di intervento

La L. 77/2006, con riferimento agli Elementi, promuove la presentazione di progetti rientranti nelle seguenti tipologie di intervento:

a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;

d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.

4. Entità del finanziamento

Il contributo finanziario concesso dal Ministero non potrà eccedere il 90% dell'importo totale del progetto presentato.

Ogni singola proposta di intervento ammessa può beneficiare di un finanziamento massimo di:

- a. € 100.000,00 nel caso di singolo *Elemento UNESCO*;
- b. € 80.000,00 per ognuno degli *Elementi UNESCO* facenti parte di un'associazione o raggruppamento di cui all'articolo 7, comma 4, della *Circolare*, fino ad un massimo, per ciascuna associazione o raggruppamento, del 25 % dell'importo complessivo destinato agli elementi, riferito all'esercizio finanziario oggetto dell'Avviso.

Una quota, pari ad almeno il 10% dell'importo totale del progetto, costituisce il cofinanziamento obbligatorio di cui all'art.9, comma 3 della *Circolare*.

Saranno finanziati, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, i progetti utilmente posizionati nella graduatoria stilata secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 9.

5. Soggetto proponente e soggetto beneficiario

Per *soggetto proponente* si intende il *soggetto referente* come specificato all'art. 8 della *Circolare* e come meglio precisato nel successivo punto 7 del presente Avviso.



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

Per *soggetto beneficiario* si intende il soggetto a cui verrà erogato il finanziamento così come specificato all'art. 10, comma 2 della Circolare.

6. Durata dei progetti

Saranno finanziabili progetti della durata massima di 18 mesi.

7. Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di finanziamento devono essere **presentate esclusivamente mediante la modulistica allegata** al presente Avviso:

Allegato 1 - Modello di presentazione della domanda

Allegato 2 - Criteri di valutazione tecnica e relativi punteggi

Allegato 3 - Elenco spese ammissibili

Allegato 4 - Modello dichiarazione conformità

La modulistica è disponibile sul sito web del Ministero (www.beniculturali.it) nella sezione "Avvisi e Circolari", nonché, a titolo informativo, sui siti web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Le domande di finanziamento devono essere presentate, **pena l'esclusione**, dal *soggetto referente* indicato mediante Atto d'intesa da un'aggregazione rappresentativa della comunità costituita da almeno il 50% + 1 dei detentori e dei praticanti italiani così come definiti nel dossier di candidatura alla sezione 4.d.

Tali soggetti nell'Atto d'intesa individuano altresì in maniera esplicita un unico *soggetto beneficiario* cui verrà erogato il finanziamento e che potrà essere diverso dal *soggetto referente*, purché tra quelli indicati all'art. 7 della Circolare.

Le richieste di finanziamento devono essere spedite a:

Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale, esclusivamente tramite **posta certificata**, **entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso** così come individuato nel sito web del Ministero per i beni e le attività culturali www.beniculturali.it, al seguente indirizzo di posta certificata:

mbac-legge77@mailcert.beniculturali.it

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine farà fede unicamente la data di spedizione rilevabile dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

Ogni *referente* può presentare per ciascun *Elemento* **una sola istanza di finanziamento**. La partecipazione di un *Elemento* ad un'associazione o raggruppamento non preclude la possibilità di



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

presentare un'istanza di finanziamento nel medesimo Esercizio Finanziario anche come singolo *Elemento*.

Ogni singola domanda, **pena l'esclusione**, dovrà essere oggetto di specifico invio, tramite posta elettronica certificata. L'invio dovrà riportare nell'oggetto le seguenti diciture: "Richiesta di finanziamento L. 77/2006 - E.F. 2019" e la denominazione del *soggetto referente*.

Chiarimenti in merito all'Avviso in questione possono essere richiesti, entro e non oltre il 7 ottobre p.v. all'indirizzo di posta elettronica legge77.unesco@beniculturali.it. Alle richieste di chiarimento pervenute oltre tale data non si assicura risposta.

8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

La proposta di intervento dovrà:

- essere predisposta, **pena l'esclusione**, tramite il Modello per la presentazione delle domande di finanziamento (Allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte, datato e firmato in originale dal *soggetto referente* e controfirmato dal *soggetto beneficiario* ove diverso dal *soggetto referente*.

Ai fini di agevolare i lavori della *Commissione*, ed anche per evitare difficoltà nell'identificazione dei progetti, è opportuno evitare di denominare i progetti con acronimi, di ripetere titoli già utilizzati in passato, di usare denominazioni più lunghe di 100 caratteri alfanumerici (spazi inclusi);

- essere corredata, **pena la non ammissibilità ad istruttoria**, dei documenti di seguito elencati:
 - copia dell'Atto d'Intesa sottoscritto da almeno il 50% + 1 dei detentori e dei praticanti della Comunità. Qualora il proponente sia un soggetto giuridico di natura privata (associazione, fondazione, società, ecc.) dovranno essere allegati l'Atto costitutivo e lo Statuto;
 - dichiarazione d'impegno al cofinanziamento di cui all'art. 9, comma 3 della *Circolare*, sottoscritta dal soggetto che se ne assume l'onere;
 - fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante del *soggetto referente* di cui all'art. 8 della *Circolare*;
 - dichiarazione di conformità agli originali della documentazione per immagine trasmessa su supporto informatico (Allegato 4).

9. Procedure e modalità di valutazione delle proposte di intervento

La valutazione delle proposte progettuali pervenute si compone di due fasi:

1. *verifica formale di tipo amministrativo per l'ammissibilità delle proposte di intervento;*
2. *valutazione tecnica delle proposte di intervento.*



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

9.1 Verifica formale di tipo amministrativo per l'ammissibilità delle proposte progettuali

Successivamente al sopra indicato termine di presentazione, il *Servizio* effettua una verifica che consente di selezionare, tra le proposte pervenute, quelle ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica.

Tale verifica consiste in:

- a. accertamento del rispetto del termine per l'invio e delle modalità di presentazione indicati nel presente Avviso all'art. 7;
- b. verifica formale della completezza di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso all'art. 8;
- c. verifica della correttezza e della completezza nella compilazione del Modello di presentazione allegato al presente Avviso.

La verifica formale non riguarda in alcun modo valutazioni di carattere tecnico.

Ove sia stata accertata la sussistenza di una delle seguenti cause di esclusione, le domande non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione tecnica e, pertanto, non saranno accolte le domande:

- a. non pervenute nei modi e nei tempi previsti all'art. 7 del presente Avviso;
- b. non presentate dal *soggetto referente*, così come individuato nell'art. 8 della *Circolare* e nel punto 7 del presente Avviso;
- c. non corredate della copia dell'*Atto d'Intesa*;
- d. con allegato un *Atto d'Intesa* in cui non siano rappresentati almeno il 50% + 1 dei detentori e dei praticanti della Comunità;
- e. presentate da soggetti giuridici di natura privata non corredate della copia dell'*Atto costitutivo* e dello Statuto;
- f. il cui cofinanziamento, previsto all'art. 4, non sia supportato da apposita dichiarazione;
- g. non controfirmate dal *soggetto beneficiario*, ove diverso dal *soggetto referente*;
- h. presentate da singoli elementi UNESCO o associazioni o raggruppamenti di più elementi UNESCO che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, non risultino in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006, così come specificato nell'Avviso;
- i. presentate da raggruppamenti di più elementi che comprendano soggetti non in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006, così come specificato nell'Avviso;
- j. che superino la soglia massima di finanziamento prevista dall'articolo 9, comma 4.

La verifica formale verrà eseguita a cura del *Servizio*, che si riserva di chiedere, laddove utili, ulteriori chiarimenti al *soggetto referente* a mezzo mail. La risposta da parte del *soggetto referente* dovrà pervenire, via PEC, entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta.



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

Il Segretariato Generale si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la conformità agli originali della documentazione per immagine trasmessa su supporto informatico, qualora tale conformità non sia stata attestata mediante dichiarazione di conformità sottoscritta elettronicamente da un notaio o da pubblico ufficiale a ciò abilitato.

9.2 Procedura e criteri di valutazione tecnica delle proposte di intervento

Le proposte ritenute ammissibili saranno sottoposte alla valutazione tecnica della “*Commissione di valutazione*” istituita ai sensi dell’art. 11 della *Circolare*.

La *Commissione*, che ha a disposizione un punteggio massimo pari a 100 punti per ogni singolo progetto, provvede alla valutazione tramite apposite griglie di attribuzione dei punteggi definite sulla base di indicatori e criteri individuati per macro-aree comuni alle due tipologie di intervento. I punteggi sono attribuiti secondo i criteri individuati nella tabella “Criteri di valutazione tecnica delle proposte progettuali” allegata al presente Avviso (Allegato 2).

I criteri con i quali i progetti saranno valutati sono i seguenti:

- 1. capacità gestionale del proponente**
- 2. qualità della proposta progettuale**
- 3. capacità di spesa**

Costituiscono ulteriori elementi di qualità che concorrono alla definizione del punteggio finale:

- a. l’adempimento alle raccomandazioni del Comitato Intergovernativo/Organo di Valutazione della Convenzione UNESCO 2003;
- b. innovatività e trasferibilità della proposta;
- c. aspetti di inclusività /accessibilità contenuti nella proposta;
- d. promozione dell’interazione tra diversi *Elementi* del Patrimonio Culturale Immateriale riconosciuti dall’UNESCO.

In questa prima fase di attuazione sarà ritenuta prioritaria la elaborazione del Piano delle misure di salvaguardia, inteso come strumento di pianificazione delle azioni -coerenti anche con le Direttive operative per lo sviluppo sostenibile- e di definizione del sistema di *governance* partecipata dell’*Elemento*.

Possono essere finanziate proposte di intervento che abbiano totalizzato un punteggio minimo di 50 punti, dei quali almeno 35 nella Sezione 2. “Qualità della proposta progettuale” della Tabella Allegato 2.

Non possono essere finanziate proposte che abbiano conseguito un punteggio pari a 0 nella Sezione 2.a. “coerenza con le finalità della L. 77/2006”.

L’ordine di assegnazione del finanziamento dipende dalla posizione dei progetti nella graduatoria elaborata dalla *Commissione* ai sensi del presente Avviso. I progetti inseriti nella graduatoria sono finanziati fino ad esaurimento delle disponibilità di cui in premessa, secondo le modalità stabilite dalla *Circolare*.

La valutazione di merito della *Commissione* è insindacabile.



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

Dell'emanazione del Decreto di individuazione dei progetti finanziati è data notizia sul Sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e a titolo informativo, sui siti internet dei Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il Decreto è pubblicato sul Sito Internet del Ministero per i beni e le attività culturali, degli altri Ministeri coinvolti e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dopo la registrazione da parte degli organi competenti.

10. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento

Successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del Decreto di assegnazione dei finanziamenti e delle relative graduatorie, e comunque entro **45 giorni** dalla data di notifica da parte del Servizio dell'avvenuta registrazione del Decreto alla Corte dei conti, il *soggetto referente* dovrà presentare:

- a. *Piano Operativo di dettaglio* dell'intero progetto, articolato per fasi e contenente: la descrizione delle singole attività, il piano finanziario disaggregato per azioni e attività dell'intero importo del progetto (comprensivo del cofinanziamento), il cronoprogramma dettagliato delle attività, con l'individuazione temporale degli stati di avanzamento previsti. In particolare, nel cronoprogramma dovranno essere indicate: la data di avvio delle attività e la data in cui si raggiungerà lo stato di avanzamento delle attività corrispondente all'ammontare del 30% del finanziamento, già ricevuto in acconto.
- b. *Modello di Rendicontazione*, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, al quale dovrà essere allegato, in copia conforme, l'atto formale di accertamento in bilancio da parte del *soggetto beneficiario* dell'importo finanziato e del cofinanziamento obbligatorio. Ove tale atto non sia previsto dall'assetto amministrativo del *soggetto beneficiario*, lo stesso dovrà produrre altro documento con cui dia prova di aver avviato le azioni necessarie alla realizzazione del progetto.
- c. *Dichiarazione di inizio attività*, sottoscritta dal *soggetto referente*, con indicazione della data di avvio del progetto, ai fini della determinazione della data di chiusura dello stesso. La data di decorrenza deve necessariamente essere antecedente alla trasmissione della prima rendicontazione e successiva alla data del decreto di assegnazione delle risorse.

Il Modello di Rendicontazione e il modello per il Piano operativo di dettaglio, come pure le *Linee guida per la rendicontazione tecnico amministrativa dei progetti finanziati a valere sulla Legge 77/2006* sono scaricabili dalla pagina web della legge (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1755175100.html).

Ai fini dell'erogazione del primo acconto, pari al 30% dell'importo finanziato, il *soggetto referente* dovrà allegare apposita istanza.

I successivi acconti verranno erogati a seguito della validazione da parte del Servizio dei successivi stati di avanzamento lavori (SAL). In concomitanza con la presentazione di ciascuno stato di avanzamento, il *soggetto referente* dovrà trasmettere il Modello di Rendicontazione debitamente



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, comprensivo degli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti ai fini delle verifiche di ammissibilità e congruità. Gli stati di avanzamento delle attività dovranno rispettare la tempistica prevista nel cronoprogramma allegato al Piano Operativo di Dettaglio presentato con la prima rendicontazione; eventuali scostamenti dalla tempistica programmata dovranno essere preventivamente comunicati ed adeguatamente motivati al *Servizio* ed approvati dallo stesso.

A conclusione del progetto, ai fini dell'erogazione del saldo, il *soggetto referente* dovrà predisporre il rendiconto finale del progetto realizzato e delle spese sostenute mediante la trasmissione del Modello di Rendicontazione debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, unitamente agli allegati amministrativi ivi richiesti ed a copia della documentazione tecnica che possa consentire la verifica della congruità tra il progetto finanziato e l'opera effettivamente realizzata. La Rendicontazione finale, che dovrà pervenire al massimo entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, dovrà inoltre comprendere la documentazione probante l'effettiva spesa del cofinanziamento impegnato, necessaria ai fini dell'erogazione del saldo.

Le relazioni sullo stato avanzamento lavori dovranno essere illustrate esclusivamente tramite la compilazione del Modello di Rendicontazione nei tempi e con le modalità previste dall'art. 15 della *Circolare*. Per le modalità di rendicontazione tecnica ed amministrativa si rimanda alle "*Linee guida per la rendicontazione tecnico amministrativa dei progetti finanziati a valere sulla Legge 77/2006*".

Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa dei SAL, ossia dalla ricezione del Modello di Rendicontazione corredato di tutti gli allegati tecnici e amministrativi ivi richiesti, il Segretariato Generale provvede a comunicare al *soggetto referente* la relativa approvazione. A tal fine il Segretariato Generale può richiedere, entro 30 giorni dalla ricezione, l'invio di documentazione integrativa, che deve essere trasmessa dal *soggetto referente* entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In tal caso l'approvazione viene comunicata entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

11. Condizioni di non erogabilità del finanziamento

Il finanziamento concesso non verrà erogato:

- a) in caso di rendicontazione non conforme a quanto richiesto dalla *Circolare* e dal presente Avviso;
- b) qualora il Modello di Rendicontazione non sia datato, e firmato dal *soggetto referente* o risulti incompleto e/o incongruente;
- c) in caso di reiterato ed ingiustificato ritardo nell'esecuzione e realizzazione, anche parziale, del progetto;
- d) qualora le attività rendicontate risultino non congruenti con il progetto finanziato e si discostino anche parzialmente dalle azioni previste nel Piano Operativo di Dettaglio.



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

12. Revoca e rinuncia

Qualora entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di assegnazione del finanziamento da parte della Corte dei conti, non sia stata trasmessa al *Servizio* la rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 2 della *Circolare*, né alcun tipo di documentazione che dia prova che siano state avviate le azioni necessarie alla realizzazione del progetto, il *soggetto referente* sarà invitato formalmente dall'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni o a rinunciare al finanziamento. Nel caso di mancato riscontro entro il termine dilatorio, il finanziamento sarà comunque revocato.

Nel caso di mancato rispetto della tempistica per la presentazione dello stato di avanzamento successivo all'erogazione dell'acconto, il *soggetto referente* sarà invitato formalmente dall'Amministrazione ad adempiere entro 30 giorni, altrimenti seguirà ingiunzione per la restituzione della somma ricevuta e la revoca del finanziamento.

La revoca costituisce elemento di valutazione per le istanze che saranno presentate negli anni successivi dal *soggetto referente*.

Il *soggetto referente*, il cui progetto è stato ammesso a finanziamento in base al decreto di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 77/2006 e che non si trovi più nelle condizioni oggettive di poterlo realizzare, deve inviare al *Servizio*, entro il termine dei 45 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, la rinuncia formale e motivata al finanziamento.

La rinuncia costituisce elemento di valutazione per le istanze che saranno presentate negli anni successivi dal *soggetto referente*.

Le disponibilità finanziarie rivenienti da revoche e rinunce da parte dei soggetti beneficiari, saranno assegnate proporzionalmente e, comunque, nel rispetto degli importi di progetto, con provvedimento del MiBAC, ai progetti inseriti nella graduatoria stilata dalla Commissione e allegata al decreto di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 77/2006.

13. Modifiche dei progetti

Il *soggetto referente*, il cui progetto è stato ammesso a finanziamento in base al decreto di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 77/2006, può richiedere al *Servizio*, nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche al progetto individuato dal decreto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva del progetto variato.

Ai fini dell'approvazione della richiesta di cui sopra devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a. il costo complessivo del progetto, qualora sia superiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento, non può comportare un incremento del contributo a carico del MiBAC;
- b. il progetto deve rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e la tipologia di intervento del progetto originariamente ammesso a finanziamento.

L'Amministrazione può prescrivere, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal *soggetto referente*, via PEC, entro



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. L'approvazione della modifica del progetto verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Ove la modifica del progetto comporti una rinuncia parziale al finanziamento assegnato, tale situazione costituirà elemento di valutazione per le istanze che saranno presentate negli anni successivi dal *soggetto referente*.

14. Prodotti finali e divulgazione dei risultati

I materiali inviati relativi ai progetti realizzati non verranno restituiti.

La pubblicizzazione delle iniziative e dei progetti finanziati a valere sulla legge 77/2006, così come l'indicazione della fonte di finanziamento su tutti i lavori, i prodotti, i materiali, saranno regolamentata con apposito provvedimento.

Il *soggetto beneficiario* del finanziamento è tenuto a dare la massima diffusione dei risultati del progetto finanziato.

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Panebianco

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I
Pia Petrangeli



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale 

Prot. 12115

del 23. agosto 2019

cl. 22.16.10/13.1

Ai sensi dell'art. 4 della Circolare n. 24, prot. 7786 del 28.05.2019, *Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO"*

è emanato il presente

AVVISO

**per la presentazione delle proposte di intervento da finanziare ai sensi della Legge 77/2006, riservato ai Siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell'UNESCO
Convenzione del 1972**

1. Premessa

La legge 20 febbraio 2006, n. 77 *"Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2006, n. 58 e modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o), della legge 8 marzo 2017, n. 44, prevede misure di sostegno per i *Siti Culturali e Naturali e gli Elementi del Patrimonio Culturale immateriale dell'UNESCO*.

Con riferimento al presente AVVISO, sono ammissibili a finanziamento solo **progetti destinati ai Siti Culturali e Naturali** inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell'UNESCO - *Convenzione del 1972*, ed inquadrabili nell'ambito delle tipologie di intervento elencate nei punti a), b), c), d), d-bis) dell'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, di seguito L. 77/2006, così come modificata dalla legge n. 96 del 4 giugno 2010 (legge comunitaria 2009), dal D.L. 8 agosto 2013, n. 91, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 e dalla legge 8 marzo 2017, n. 44.

La gestione dei finanziamenti previsti dalla L. 77/2006 compete al Ministero per i beni e le attività culturali, Segretariato Generale - Servizio con competenza in materia di UNESCO, di seguito *Servizio*. Con la Circolare n. 24, prot. 7786 del 28.05.2019 del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali -di seguito *Circolare*- sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'art. 4, della L. 77/2006.

Con il presente Avviso vengono stabilite le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sull'**esercizio finanziario 2019**, per il quale la disponibilità a favore dei Siti,



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

salvo eventuali modifiche e/o assestamenti di bilancio, è di **€ 1.776.946,11 a valere sul Cap. 7305** (interventi per i servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO) e di **€ 279.000,00 a valere sul Cap. 1442** (somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "Lista del Patrimonio Mondiale" posti sotto la tutela dell'UNESCO).

Tutto ciò premesso, è emanato il seguente *Avviso per la presentazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sull'esercizio finanziario 2019, per gli interventi previsti dalla L. 77/2006 di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis).*

2. Obiettivi

Le azioni proposte ai sensi del presente Avviso sono finalizzate a promuovere la gestione, valorizzazione, comunicazione, diffusione e fruizione del patrimonio dei *Siti UNESCO italiani* iscritti nella Lista prevista dalla Convenzione del 1972 e la loro conoscenza.

3. Tipologie di intervento

La L. 77/2006 promuove la presentazione di progetti rientranti nelle seguenti tipologie di intervento:

a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;

b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;

c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;

d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;

d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale.

4. Entità del finanziamento

Il contributo finanziario concesso dal Ministero non potrà eccedere il 90% dell'importo totale del progetto presentato.

Ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento massimo di:

- € 100.000,00 nel caso di singolo *sito UNESCO* diverso dal punto b.;
- € 250.000,00 nel caso di *sito UNESCO* di tipo seriale o paesaggio culturale;
- € 80.000,00 per ognuno dei *siti UNESCO* facenti parte di un'associazione o raggruppamento di cui all'art. 1, comma 4 della *Circolare*, fino ad un massimo, per ciascuna associazione o



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

raggruppamento, del 25% dell'importo complessivo del capitolo di spesa destinato ai Siti, riferito all'esercizio finanziario oggetto del presente Avviso.

Una quota, pari ad almeno il 10% dell'importo totale dell'intervento, costituisce il cofinanziamento obbligatorio di cui all'art. 3, comma 3 della *Circolare*.

Saranno finanziati, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, i progetti utilmente posizionati nelle due graduatorie - distinte per capitolo di spesa - stilate dalla apposita Commissione secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 9.

5. Soggetto proponente e soggetto beneficiario

Per soggetto proponente si intende il *soggetto referente* come specificato all'art. 2 della *Circolare*.

Per *soggetto beneficiario* si intende il soggetto a cui verrà erogato il finanziamento come specificato all'art. 4, comma 2, della *Circolare*.

6. Durata dei progetti

Sono finanziabili progetti della durata massima di 18 mesi.

7. Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di finanziamento devono essere **presentate esclusivamente mediante la piattaforma informatizzata, accessibile al seguente link:**

<https://legge77.unesco.beniculturali.it>

e anche dalla pagina web della legge 77 sull'*home page* del Ministero.

Il termine per la presentazione delle istanze tramite la predetta piattaforma è fissato entro e non oltre **60 giorni** dalla pubblicazione del presente Avviso, ossia entro le ore **23:59** del sessantesimo giorno dalla pubblicazione, così come individuato nel sito web del Ministero per i beni e le attività culturali www.beniculturali.it.

Ogni Sito, associazione o raggruppamento può presentare **una sola istanza di finanziamento** su ciascun capitolo di spesa. La partecipazione di un Sito ad un'associazione o raggruppamento non preclude la possibilità di presentare un'istanza di finanziamento sullo stesso capitolo nel medesimo Esercizio Finanziario anche come singolo Sito.

Le domande di finanziamento devono individuare in maniera esplicita un unico *soggetto beneficiario* cui verrà erogato il finanziamento; il beneficiario potrà essere diverso dal *soggetto referente* purché tra quelli indicati all'art. 1 della *Circolare*.

7.1 Registrazione sul sistema e aggiornamento dei dati

Al fine dell'accreditamento il *soggetto referente*, di cui all'art. 2 della *Circolare*, dovrà inviare l'apposito modello di richiesta (allegato al presente Avviso) e l'Atto di intesa che lo ha individuato (o l'Atto costitutivo e lo Statuto, nel caso delle strutture di gestione di cui all'art. 1, comma 2 della



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

Circolare) al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale, esclusivamente tramite **posta certificata, entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso**, al seguente indirizzo:

mbac-legge77@mailcert.beniculturali.it

Il *soggetto referente* dovrà fornire le proprie generalità [Nome, Cognome, Codice Fiscale, Istituzione, Ufficio, Incarico istituzionale (es. Sindaco, Presidente, Soprintendente, ecc.), eventuale data di scadenza dell'Incarico istituzionale], recapiti telefonici, nonché un indirizzo di posta elettronica non certificato da utilizzare in fase di registrazione. Su tale indirizzo gli verrà inviato un messaggio contenente il link necessario per impostare una *password* personale.

Il *soggetto referente* provvederà inoltre a richiedere la registrazione per gli altri soggetti (persone fisiche) che ritiene utile possano operare sul sistema. Per ciascuno dovrà indicare, tramite apposito modello: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Istituzione, Ufficio, Incarico istituzionale, recapiti telefonici, e-mail istituzionale (non certificata, sulla quale riceverà il link per l'impostazione della password), ruolo operativo nell'ambito del Sito, associazione o raggruppamento (tecnico, amministrativo, politico, dirigenziale). Per ciascuna persona si dovrà specificare il livello di accessibilità richiesto (consultazione, compilazione e invio; sola consultazione).

Il *Servizio* provvederà, per le **prime tre utenze richieste** da ogni sito, associazione o raggruppamento, a creare le necessarie utenze e ad abilitare le persone secondo i livelli richiesti **entro una settimana**. Gli account resteranno attivi per gli anni successivi, fino ad eventuale scadenza indicata nell'anagrafica del sistema.

Il riscontro delle richieste di attivazione eccedenti la terza per sito, associazione o raggruppamento avverrà compatibilmente con la necessità di garantire l'attivazione delle utenze per tutti i siti raggruppamenti, associazioni che ne abbiano fatto richiesta.

7.2 Compilazione ed invio della domanda

Chi opera sul sistema per un Sito, un'associazione o raggruppamento dovrà verificare la correttezza delle schede anagrafiche e, soprattutto, la completezza dei dati necessari per l'identificazione del *soggetto beneficiario*. Qualora tale istituzione non sia presente nel sistema, dovrà richiederne l'inserimento al *Servizio*, tramite posta certificata, utilizzando l'apposito modello (allegato al presente Avviso), entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, ossia entro il 1 ottobre 2019.

Si dovrà inoltre controllare la presenza o meno del Piano di gestione del Sito UNESCO, individuato con i relativi dati (denominazione, data di elaborazione, scadenza). Nel caso il Piano non fosse presente, o non fosse aggiornato, l'utente abilitato alla compilazione potrà implementarlo nel sistema.

Nella compilazione della domanda di finanziamento si dovrà selezionare la lettera dell'art. 4 della legge che individua la tipologia di intervento e il capitolo di spesa a valere del quale si richiede il contributo.



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

Una serie di automatismi faciliterà la compilazione della domanda. L'articolazione della proposta progettuale in azioni e attività, definite nell'ambito dei mesi di intervento, consentirà la costruzione del cronoprogramma. Imputando per ciascuna azione e/o attività la tipologia di spesa e l'importo a preventivo, sarà possibile monitorare costantemente l'intero quadro finanziario del progetto, suddiviso per tipologie di spesa, finanziamento e co-finanziamento, verificando altresì che la percentuale di co-finanziamento rispetto all'importo totale corrisponda a quanto richiesto dall'art. 4 del presente Avviso.

Completata la compilazione della domanda sarà possibile generare il file in formato PDF che, una volta firmato digitalmente dal *soggetto referente*, dovrà essere caricato nel sistema ed inviato. L'avvenuta ricezione della domanda sarà confermata tramite mail all'utente che l'ha caricata e al Servizio.

E' possibile procedere alla compilazione della domanda in tempi diversi. E' possibile annullare una domanda già firmata ed inviata e procedere con l'imputazione di una nuova domanda fino alla scadenza dei termini per la presentazione.

Chiarimenti in merito all'Avviso in questione possono essere richiesti, entro e non oltre il 7 ottobre p.v. all'indirizzo di posta elettronica legge77.unesco@beniculturali.it. Alle richieste di chiarimento pervenute oltre tale data non si assicura risposta.

7.3 Imprevisti e malfunzionamento del sistema

Eventuali procedure di emergenza derivanti dal mancato funzionamento del sistema saranno comunicate sul sito Web del MiBAC nella sezione Avvisi e Circolari e nella pagina dedicata alla legge 77/2006.

8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

La proposta di intervento dovrà essere corredata, **pena la non ammissibilità ad istruttoria**, dalla dichiarazione d'impegno al cofinanziamento sottoscritta dal soggetto che se ne assume l'onere.

Qualora la domanda di finanziamento sia relativa ad interventi di cui alla lettera c) o ad interventi di riqualificazione architettonica e/o paesaggistica, la proposta dovrà essere corredata dagli elaborati di progetto nonché dalle autorizzazioni da d.lgs 42/2004 s.m.i., laddove previste, **pena la non ammissibilità a finanziamento**.

Per ciascun allegato alla domanda di finanziamento (in formato PDF/A) il sistema richiederà se si vuole dichiarare la conformità agli originali; in tal caso, al termine di compilazione della domanda, per tutti gli atti indicati si genererà automaticamente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) che andrà scaricata, firmata digitalmente dal *soggetto referente* e ricaricata nel sistema.

9. Procedure e modalità di valutazione delle proposte di intervento

La valutazione delle proposte progettuali pervenute si compone di due fasi:

1. *verifica formale di tipo amministrativo per l'ammissibilità delle proposte di intervento;*
2. *valutazione tecnica delle proposte di intervento.*



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

9.1 Verifica formale di tipo amministrativo per l'ammissibilità delle proposte progettuali

Successivamente al sopra indicato termine di presentazione, il *Servizio* effettua una verifica che consente di selezionare, tra le proposte pervenute, quelle ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica.

Tale verifica consiste in:

- a. verifica della correttezza e della completezza nella compilazione della domanda;
- a. verifica formale della completezza di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso (art. 8);

Non saranno ritenute valide le domande non sottoscritte digitalmente dal *soggetto referente*, le domande prive di dichiarazione di impegno al cofinanziamento, le domande che superino la soglia massima di finanziamento prevista dall'art. 4 del presente Avviso.

Nel caso di dubbi sulla validità dell'Atto di intesa, previsto all'art. 2, comma 2 della *Circolare*, il *Servizio* sottoporrà il documento alla Commissione che valuterà l'ammissibilità o meno della proposta.

La verifica formale non riguarda in alcun modo valutazioni di carattere tecnico.

Il *Servizio* si riserva di chiedere, laddove utili, ulteriori chiarimenti al *soggetto referente* a mezzo mail. La risposta da parte del *soggetto referente* dovrà pervenire, via PEC, entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta.

Il *Servizio* si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la conformità agli originali della documentazione trasmessa.

9.2 Procedura e criteri di valutazione tecnica delle proposte di intervento

Le proposte ritenute ammissibili saranno sottoposte alla valutazione tecnica della "*Commissione di valutazione*" istituita ai sensi dell'art. 5 della *Circolare*.

La *Commissione*, che ha a disposizione un punteggio massimo pari a 100 punti per ogni singolo progetto, provvede alla valutazione tramite apposite griglie di attribuzione dei punteggi definite sulla base di indicatori e criteri individuati per macro-aree comuni a tutte e cinque le tipologie di intervento.

I punteggi sono attribuiti secondo i criteri individuati nella tabella "criteri di valutazione tecnica delle proposte progettuali", allegata al presente Avviso (Allegato 1).

I criteri con i quali i progetti saranno valutati sono i seguenti:

- 1. capacità gestionale del proponente;**
- 2. qualità della proposta progettuale;**
- 3. capacità di spesa.**

Costituiscono ulteriori elementi di qualità che concorrono alla definizione del punteggio finale:

- a. completamento o aggiornamento del Piano di Gestione, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'attuazione dello stesso;



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

- b. finalizzazione della proposta all'adempimento di eventuali Raccomandazioni del Centro del Patrimonio Mondiale;
- c. innovatività e replicabilità della proposta;
- d. elementi di inclusività/accessibilità contenuti nella proposta.

Possono essere finanziate proposte di intervento che abbiano totalizzato un punteggio minimo di 50 punti, dei quali almeno 30 nella Sezione 2. "Qualità della proposta progettuale" della Tabella Allegato 1.

Non possono essere finanziate proposte che abbiano conseguito un punteggio pari a 0 nella Sezione 2.a. "coerenza con le finalità della L. 77/2006".

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della *Circolare* non possono altresì essere finanziate proposte che abbiano conseguito un punteggio pari a 0 nella Sezione 3.b. "regolarità e correttezza di rendicontazione tecnica e amministrativa dei progetti precedentemente finanziati a valere sulla L. 77/2006".

L'ordine di assegnazione del finanziamento dipende dalla posizione dei progetti nelle graduatorie formate ai sensi del presente Avviso per i due distinti capitoli di spesa.

I progetti inseriti nelle graduatorie sono finanziati fino ad esaurimento delle disponibilità di cui in premessa, secondo le modalità stabilite dalla *Circolare*.

La *Commissione*, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle graduatorie, opererà per consentire un'equilibrata distribuzione dei fondi e provvederà altresì ad adottare criteri di compensazione, nella definizione delle graduatorie finali, per i siti di nuova iscrizione.

La valutazione di merito della *Commissione* è insindacabile.

Dell'emanazione del Decreto di individuazione dei progetti finanziati è data notizia sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e, a titolo informativo, sui siti internet dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il Decreto è poi pubblicato sul Sito Internet del Ministero per i beni e le attività culturali, degli altri Ministeri coinvolti e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dopo la registrazione da parte degli organi competenti.

10. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento

Successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del Decreto di assegnazione dei finanziamenti e delle relative graduatorie, e comunque entro **45 giorni** dalla data di notifica da parte del Servizio dell'avvenuta registrazione del Decreto alla Corte dei conti, il *soggetto referente* dovrà presentare:

- a. *Piano Operativo di dettaglio* dell'intero progetto, articolato per fasi e contenente: la descrizione delle singole attività, il piano finanziario disaggregato per azioni e attività dell'intero importo del progetto (comprensivo del cofinanziamento), il cronoprogramma dettagliato delle attività, con l'individuazione temporale degli stati di avanzamento previsti. In particolare, nel cronoprogramma dovranno essere indicate: la data di avvio delle attività e la



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

data in cui si raggiungerà lo stato di avanzamento delle attività corrispondente all'ammontare del 30% del finanziamento, già ricevuto in acconto.

- b. *Modello di Rendicontazione*, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, al quale dovrà essere allegato, in copia conforme, l'atto formale di accertamento in bilancio da parte del *soggetto beneficiario* dell'importo finanziato e del cofinanziamento obbligatorio. Ove tale atto non sia previsto dall'assetto amministrativo del *soggetto beneficiario*, lo stesso dovrà produrre altro documento con cui dia prova di aver avviato le azioni necessarie alla realizzazione del progetto.
- c. *Dichiarazione di inizio attività*, sottoscritta dal *soggetto referente*, con indicazione della data di avvio del progetto, ai fini della determinazione della data di chiusura dello stesso. La data di decorrenza deve necessariamente essere antecedente alla trasmissione della prima rendicontazione e successiva alla data del decreto di assegnazione delle risorse.

Il Modello di Rendicontazione e il modello per il Piano operativo di dettaglio, come pure le *Linee guida per la rendicontazione tecnico amministrativa dei progetti finanziati a valere sulla Legge 77/2006* sono scaricabili dalla pagina web della Legge (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1755175100.html).

Ai fini dell'erogazione del primo acconto, pari al 30% dell'importo finanziato, il *soggetto referente* dovrà allegare apposita istanza.

I successivi acconti verranno erogati a seguito della validazione da parte del Servizio dei successivi stati di avanzamento lavori (SAL). In concomitanza con la presentazione di ciascuno stato di avanzamento, il *soggetto referente* dovrà trasmettere il Modello di Rendicontazione debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, comprensivo degli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti ai fini delle verifiche di ammissibilità e congruità. Gli stati di avanzamento delle attività dovranno rispettare la tempistica prevista nel cronoprogramma allegato al Piano Operativo di Dettaglio presentato con la prima rendicontazione; eventuali scostamenti dalla tempistica programmata dovranno essere preventivamente comunicati ed adeguatamente motivati al Servizio ed approvati dallo stesso.

A conclusione del progetto, ai fini dell'erogazione del saldo, il *soggetto referente* dovrà predisporre il rendiconto finale del progetto realizzato e delle spese sostenute mediante la trasmissione del Modello di Rendicontazione debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, unitamente agli allegati amministrativi ivi richiesti ed a copia della documentazione tecnica che possa consentire la verifica della congruità tra il progetto finanziato e l'opera effettivamente realizzata. La Rendicontazione finale, che dovrà pervenire al massimo entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, dovrà inoltre comprendere la documentazione probante l'effettiva spesa del cofinanziamento impegnato, necessaria ai fini dell'erogazione del saldo.

Le relazioni sullo stato avanzamento lavori dovranno essere illustrate esclusivamente tramite la compilazione del Modello di Rendicontazione nei tempi e con le modalità previste dall'art. 15 della



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

Circolare. Per le modalità di rendicontazione tecnica ed amministrativa si rimanda alle “Linee guida per la rendicontazione tecnico amministrativa dei progetti finanziati a valere sulla Legge 77/2006”.

Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa dei SAL, ossia dalla ricezione del Modello di Rendicontazione corredato di tutti gli allegati tecnici e amministrativi ivi richiesti, il Segretariato Generale provvede a comunicare al *soggetto referente* la relativa approvazione. A tal fine il Segretariato Generale può richiedere, entro 30 giorni, l’invio di documentazione integrativa, che deve essere trasmessa dal *soggetto referente* entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In tal caso, l’approvazione viene comunicata entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

11. Condizioni di non erogabilità del finanziamento

Il finanziamento concesso non verrà erogato:

- a) in caso di rendicontazione non conforme a quanto richiesto dalla *Circolare* e dal presente Avviso;
- b) qualora il Modello di Rendicontazione non sia datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente* o risulti incompleto e/o incongruente;
- c) in caso di reiterato ed ingiustificato ritardo nell’esecuzione e realizzazione, anche parziale, del progetto;
- d) qualora le attività rendicontate risultino non congruenti con il progetto finanziato e si discostino dalle azioni previste nel Piano Operativo di Dettaglio.

12. Revoca e rinuncia

Qualora entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di assegnazione del finanziamento da parte della Corte dei conti, non sia stata trasmessa al *Servizio* la rendicontazione di cui all’articolo 15, comma 2 della *Circolare*, né alcun tipo di documentazione che dia prova che siano state avviate le azioni necessarie alla realizzazione del progetto, il *soggetto referente* sarà invitato formalmente dall’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni o a rinunciare al finanziamento. Nel caso di mancato riscontro entro il termine dilatorio, il finanziamento sarà comunque revocato.

Nel caso di mancato rispetto della tempistica per la presentazione dello stato di avanzamento successivo all’erogazione dell’acconto, il *soggetto referente* sarà invitato formalmente dall’Amministrazione ad adempiere entro 30 giorni, altrimenti seguirà ingiunzione per la restituzione della somma ricevuta e la revoca del finanziamento.

La revoca costituisce elemento di valutazione per le istanze che saranno presentate negli anni successivi dal *soggetto referente*.

Il *soggetto referente*, il cui progetto è stato ammesso a finanziamento in base al decreto di cui all’articolo 4, comma 2 della legge 77/2006 e che non si trovi più nelle condizioni oggettive di poterlo realizzare, deve inviare al *Servizio*, entro il termine dei 45 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione, la rinuncia formale e motivata al finanziamento.



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Generale

La rinuncia costituisce elemento di valutazione per le istanze che saranno presentate negli anni successivi dal *soggetto referente*.

Le disponibilità finanziarie rivenienti da revoche e rinunce da parte dei *soggetti beneficiari*, saranno assegnate proporzionalmente e, comunque, nel rispetto degli importi di progetto, con provvedimento del MiBAC, ai progetti inseriti nella graduatoria stilata dalla Commissione e allegata al decreto di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 77/2006.

13. Modifiche dei progetti

Il *soggetto referente*, il cui progetto è stato ammesso a finanziamento in base al decreto di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 77/2006, può richiedere al *Servizio*, nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche al progetto individuato dal decreto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva del progetto variato.

Ai fini dell'approvazione della richiesta di cui sopra devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a. il costo complessivo del progetto, qualora sia superiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento, non può comportare un incremento del contributo a carico del MiBAC;
- b. il progetto deve rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e la tipologia di intervento del progetto originariamente ammesso a finanziamento.

L'Amministrazione può prescrivere, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal *soggetto referente*, via PEC, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. L'approvazione della modifica del progetto verrà comunicata entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Ove la modifica del progetto comporti una rinuncia parziale al finanziamento assegnato, tale situazione costituirà elemento di valutazione per le istanze che saranno presentate negli anni successivi dal *soggetto referente*.

14. Prodotti finali e divulgazione dei risultati

I materiali inviati relativi ai progetti realizzati non verranno restituiti.

La pubblicizzazione delle iniziative e dei progetti finanziati a valere sulla legge 77/2006, così come l'indicazione della fonte di finanziamento su tutti i lavori, i prodotti, i materiali saranno regolamentate con apposito provvedimento.

Il *soggetto beneficiario* del finanziamento è tenuto a dare la massima diffusione dei risultati del progetto finanziato.

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Panebianco

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pia Petrangeli



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Segretariato Generale

**CIRCOLARE DEL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE MISURE DI
SOSTEGNO PER GLI ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE
PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77 RECANTE
"MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI E DEGLI ELEMENTI
ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI
NELLA «LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE», POSTI SOTTO LA TUTELA
DELL'UNESCO"**

Protocollo n. 5021 del 3 MAG 2018
cl. 22.16.01/4

VISTA la legge del 20 febbraio 2006, n. 77 'Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO" s.m.i.;

CONSIDERATO che la legge n. 44 dell'8 marzo 2017 ha esteso il campo di applicazione della Legge 77/2006 agli elementi del patrimonio immateriale iscritti nelle Liste rappresentative della «Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale», adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, modificandone altresì la denominazione in 'Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO,' di seguito indicata come "legge 77/2006";

VISTO l'elenco degli elementi italiani iscritti nelle Liste del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, aggiornato annualmente a conclusione della Sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATO che per gli effetti del sopra citato D.P.C.M. è prerogativa del Segretariato Generale - Servizio I curare gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 77 s.m.i.;

VISTA la Circolare n. 5 del Segretario Generale "Coordinamento delle attività relative all'applicazione delle Convenzioni e dei Programmi UNESCO", prot. n. 2027 del 19 febbraio 2018;

VISTA la Circolare n. 21 del Segretario Generale "Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006 n. 77 recante *Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale,*

inseriti nella 'Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO', prot. n. 8344 del 18 maggio 2016, relativa alle misure di sostegno a favore dei siti iscritti nella Lista di cui alla Convenzione del 1972;

RILEVATA la necessità di emanare una specifica Circolare per individuare i criteri e le modalità per l'attuazione della legge con riferimento agli elementi del patrimonio culturale immateriale riconosciuti dall'UNESCO ai sensi della Convenzione del 2003;

**SI STABILISCONO I SEGUENTI CRITERI E MODALITÀ PER
L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77
CON RIFERIMENTO ALLE MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO PER GLI
ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE**

ART. 1

Elementi italiani UNESCO - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 77/2006 gli enti/istituzioni competenti per la salvaguardia - o in essa coinvolti - degli elementi del patrimonio immateriale iscritti nella Lista della Salvaguardia Urgente e nella Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, di seguito definiti *elementi UNESCO*. L'elenco di tali elementi, aggiornato ogni anno a cura del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, è consultabile nel sito web all'indirizzo <https://ich.unesco.org>.
2. Possono altresì beneficiare dei finanziamenti a valere sulla legge altre organizzazioni o organismi rappresentativi delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti, senza fini di lucro e dotati di personalità giuridica riconosciuta dallo Stato.
3. Oltre ai soggetti individuati nei commi 1 e 2, per quanto riguarda le attività previste dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge 77/2006 possono essere *soggetto beneficiario* di finanziamenti anche le istituzioni scolastiche e di formazione, pubbliche o legalmente riconosciute, comprese quelle localizzate geograficamente in aree diverse dagli *elementi UNESCO*.
4. Possono essere *soggetto beneficiario* anche i raggruppamenti di *elementi UNESCO* formalmente costituiti o consorzi temporanei di *elementi UNESCO* costituiti con l'obiettivo di realizzare specifici progetti di interesse comune. In quest'ultimo caso con specifico atto formale viene individuato dai singoli elementi un unico soggetto "coordinatore" che svolge le funzioni di *soggetto referente* indicate nell'art. 2.

ART. 2

Soggetto referente

1. Tutti gli enti e le istituzioni competenti per la salvaguardia di cui all'art. 1 comma 1, nonché le organizzazioni o gli organismi rappresentativi delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti, così come individuati nei dossier di candidatura, di cui all'art. 1 comma 2, individuano il *soggetto referente* dell'*elemento UNESCO* mediante un Atto d'Intesa formalmente sottoscritto, recante esplicito riferimento alla legge 77/2006 s.m.i.
2. Nel caso di soggetti istituzionali il *soggetto referente* è individuato non nella persona, ma nella carica o ruolo ricoperto. Nel caso di organizzazioni o organismi rappresentativi delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti, dotati di personalità giuridica riconosciuta dallo Stato, le funzioni di *soggetto referente* sono svolte dal legale rappresentante della struttura.



3. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 4, svolge le funzioni di *soggetto referente* il legale rappresentante del raggruppamento o il soggetto "coordinatore" del consorzio temporaneo di *elementi UNESCO*.
4. Al *soggetto referente* compete in maniera esclusiva la responsabilità nei confronti del Ministero di tutti gli adempimenti connessi alla concessione delle misure di sostegno previste all'art. 4, comma 1, della legge 77/2006. In particolare il *soggetto referente* è l'unico soggetto titolato a presentare al Ministero le domande di finanziamenti e tutti gli altri atti e documenti connessi all'erogazione dei finanziamenti in fase di domanda, di assegnazione e di rendicontazione.
5. Il *soggetto referente* è garante presso il Ministero della condivisione delle istanze presentate da parte di tutti i soggetti firmatari dell'Atto d'Intesa di cui al comma 1.
6. Il *soggetto referente* deve garantire ed attestare la partecipazione diretta, alla pianificazione ed attuazione delle attività proposte, delle comunità e dei gruppi di detentori e praticanti coinvolti ed identificati in relazione agli *elementi UNESCO*.

ART. 3

Interventi ammessi ed entità del finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi a sostegno dei elementi UNESCO individuati nell'art. 4, comma 1, della legge 77/2006. Gli interventi possono riguardare un solo *elemento* o un raggruppamento di *elementi UNESCO*. I progetti non potranno prevedere uno sviluppo temporale superiore ai 18 mesi.
2. Ogni *elemento* o raggruppamento può presentare una sola istanza di finanziamento.
3. Il finanziamento può coprire al massimo il 90% dell'importo totale del costo dell'intervento. La rimanente parte, pari ad almeno il 10% dell'importo totale del costo dell'intervento, costituisce il cofinanziamento obbligatorio a carico del soggetto o dei soggetti proponenti l'intervento.
4. Ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento massimo di:
 - a) 100.000,00 euro nel caso di singolo *elemento UNESCO*,
 - b) 80.000,00 euro per ognuno degli *elementi UNESCO* coinvolti in un progetto unitario, fino ad un massimo del 25 % dell'importo complessivo previsto dalla legge 77/2006 per l'anno a cui si riferisce il finanziamento per il patrimonio culturale immateriale.
5. Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Generale viene assegnata una quota parte del finanziamento previsto dall'art. 4 della legge 77/2006, pari al 5% dell'importo previsto per il patrimonio culturale immateriale di cui alla Lista della Salvaguardia Urgente e alla Lista Rappresentativa UNESCO. Tale finanziamento è destinato all'attuazione di interventi utili a fornire un supporto alle attività di salvaguardia degli *elementi UNESCO*.

ART. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento per gli *elementi UNESCO* del patrimonio culturale immateriale devono essere presentate al Segretariato Generale - Servizio I che a tal fine predispone la modulistica necessaria. La modulistica viene pubblicata sul sito web del Ministero, in allegato all'Avviso nel quale vengono indicate le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'esercizio finanziario in oggetto.
2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dal *soggetto referente* di cui all'art. 2 e devono individuare in maniera esplicita un unico *soggetto beneficiario* cui verrà erogato il finanziamento, che potrà essere diverso dal *soggetto referente*, purché tra quelli indicati all'art. 1.
3. Alla modulistica, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovranno essere allegate:
 - copia conforme dell'Atto d'Intesa di cui all'art. 2, comma 1, che individua il *soggetto referente* dell'elemento; qualora il proponente sia un soggetto giuridico di natura privata



(associazione, fondazione, società, ecc.) devono essere allegati in copia conforme l'Atto istitutivo e lo Statuto;

- dichiarazione d'impegno al cofinanziamento, di cui all'art. 3, comma 2, sottoscritta dal soggetto che se ne assume l'onere.

ART. 5

Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare

1. Le domande di finanziamento pervenute secondo le modalità prescritte e nei tempi previsti dall'Avviso di cui all'art. 4, comma 1, vengono sottoposte all'esame di un'apposita "Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge del 20 febbraio 2006 n. 77", di seguito definita *Commissione*.
2. Della *Commissione*, nominata con Decreto del Segretario Generale, fanno parte, oltre ai rappresentanti del Ministero, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante del Ministero delle Politiche Alimentari Agricole e Forestali. La *Commissione* è affiancata da una Segreteria Tecnica nominata con il medesimo Decreto del Segretario Generale.
3. La *Commissione* redige la graduatoria degli interventi ammessi sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 6, e propone l'importo del finanziamento da assegnare a ciascun intervento. La graduatoria viene approvata a maggioranza semplice dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute della *Commissione* sono valide se risulta presente almeno la metà dei membri, compreso il Presidente o un suo delegato.
4. A conclusione dei lavori della *Commissione*, la Segreteria Tecnica predispone la bozza di Decreto di cui all'art. 4 comma 2 della legge 77/2006 e lo trasmette agli uffici competenti per il seguito dell'istruttoria e la firma del Ministro.

ART. 6

Motivi di esclusione e criteri di valutazione delle domande

1. Non possono essere ammesse a valutazione:
 - le domande non pervenute nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso di cui art. 4, c. 1;
 - le domande non presentate dal *soggetto referente* individuato con le modalità di cui all'art. 2;
 - le domande non corredate della copia conforme dell'Atto d'Intesa di cui all'art. 2, c. 1;
 - le domande con allegato un Atto d'Intesa in cui non siano rappresentati tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1;
 - le domande presentate da soggetti giuridici di natura privata non corredate dalla copia conforme dell'Atto istitutivo e dello Statuto previsti dall'art. 4, comma 3;
 - le domande cui non sia stata allegata la dichiarazione di impegno al cofinanziamento, prevista dall'art. 4, comma 3;
 - le domande non controfirmate dal *soggetto beneficiario*, ove diverso dal soggetto referente;
 - le proposte presentate con Modello non compilato in ogni sua parte;
 - le domande presentate da *elementi UNESCO* o da raggruppamenti di *elementi UNESCO* che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, non risultino in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006;



- le domande presentate da raggruppamenti di *elementi* che, sebbene non abbiano beneficiato di precedenti finanziamenti a valere sulla legge 77/2006, siano rappresentati da un *soggetto referente* che, per l'*elemento UNESCO* di cui è responsabile, alla data di scadenza di presentazione delle domande non risulti in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006;
 - le domande che superino la soglia massima di finanziamento prevista dall'art. 3 comma 4.
2. La *Commissione* di cui all'art 5, comma 1, valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:
- a. per i progetti presentati dai singoli *elementi UNESCO*:
 - presenza del Piano delle misure di salvaguardia, che rispetti gli ambiti di applicazione previsti dalla Convenzione UNESCO 2003 ed individui livelli di misure a livello locale, nazionale ed internazionale con riferimento alle Direttive Operative della Convenzione e alla loro implementazione;
 - progetto in attuazione del Piano delle misure di salvaguardia o in adempimento alle eventuali raccomandazioni sull'*elemento* del Comitato Intergovernativo della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
 - qualità della proposta progettuale anche in relazione alle Direttive Operative della Convenzione e alla loro implementazione;
 - capacità di spesa del *soggetto referente* ;
 - b. per i progetti presentati da raggruppamenti di *elementi UNESCO*:
 - progetti che riguardino tutti gli *elementi UNESCO* o che coinvolgano un numero di *elementi* significativo rispetto alle azioni proposte;
 - capacità della proposta di sviluppare o innalzare in modo strutturale il livello di rete tra gli *elementi* coinvolti e il dialogo tra le comunità interessate;
 - qualità della proposta progettuale anche in relazione alle Direttive Operative della Convenzione e alla loro implementazione;
 - capacità di spesa del *soggetto referente*.
3. Può costituire elemento di priorità nella valutazione la redazione o l'aggiornamento del Piano delle misure di salvaguardia.
4. ~~Compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 5, comma 3, al fine di consentire un'equilibrata distribuzione dei fondi sarà cura della~~ *Commissione* prevedere in via prioritaria un solo intervento per ogni *elemento*, considerando a tal fine sia i progetti presentati in forma autonoma sia quelli presentati congiuntamente da più *elementi*. Eventuali residui non sufficienti a finanziare la realizzazione del primo dei progetti ~~non finanziati sulla base della graduatoria stilata, sono resi disponibili al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per gli interventi di cui all'art. 3 comma 4.~~
5. Nella predisposizione della graduatoria ai fini del finanziamento la *Commissione* non prende in considerazione gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 4.

ART. 7

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento assegnato a ciascun intervento verrà erogato dal Ministero al *soggetto beneficiario* di cui all'art. 4, comma 2, secondo le seguenti modalità:
- a. primo acconto, pari al 30 % dell'importo finanziato, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, della prima rendicontazione di cui al successivo art. 8, comma 2, validata dal Segretariato Generale - Servizio I;



- b. acconti successivi, a stati di avanzamento del progetto, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, delle rendicontazioni di cui al successivo art. 8, comma 3, validate dal Segretariato Generale - Servizio I;
- c. saldo, a completamento del progetto, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, della rendicontazione finale di cui al successivo art. 8, comma 4, validata dal Segretariato Generale - Servizio I.

ART. 8

Modalità di rendicontazione

1. Il *soggetto referente*, nel rispetto del cronoprogramma di cui al successivo comma 2, si impegna a presentare periodicamente la rendicontazione relativa a ciascuna fase del progetto mediante la compilazione del *Modello di Rendicontazione* appositamente predisposto dal Segretariato Generale - Servizio I ed inviato al *soggetto referente* unitamente alla comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, del Decreto di cui all'art. 5, comma 4, che individua i progetti ammessi a finanziamento.
Il *Modello di Rendicontazione*, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato, corredato di tutti gli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti, va trasmesso dal *soggetto referente* al Segretariato Generale - Servizio I secondo le modalità riportate nel Modello stesso.
2. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, del Decreto di individuazione dei progetti ammessi a finanziamento, il *soggetto referente* dovrà presentare la prima rendicontazione mediante la trasmissione di:
 - un *Piano Operativo* dell'intero progetto, articolato per fasi e contenente: la descrizione delle singole attività, il cronoprogramma dettagliato delle attività con individuazione degli stati d'avanzamento, il piano finanziario disaggregato per singole voci di spesa dell'importo complessivo comprensivo del cofinanziamento;
 - il *Modello di Rendicontazione*, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, al quale dovrà essere allegato, in copia conforme, l'atto formale di accertamento in bilancio dell'importo finanziato e del cofinanziamento obbligatorio. Ove tale atto non sia previsto dall'assetto amministrativo del *soggetto beneficiario*, lo stesso dovrà produrre altro documento con cui dia prova di aver avviato le azioni necessarie alla realizzazione del progetto.
3. In concomitanza con la presentazione di ciascuno stato di avanzamento, il *soggetto referente* dovrà trasmettere il *Modello di Rendicontazione* debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato, comprensivo degli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti. Gli stati di avanzamento delle attività dovranno rispettare la tempistica prevista nel cronoprogramma allegato alla prima rendicontazione; eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente comunicati ed adeguatamente motivati al Segretariato Generale - Servizio I ed approvati dallo stesso.
4. A conclusione del progetto, ai fini dell'erogazione del saldo, il *soggetto referente* dovrà predisporre il rendiconto finale del progetto realizzato e delle spese sostenute mediante la trasmissione del *Modello di Rendicontazione* debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato, unitamente agli allegati amministrativi ivi richiesti ed a copia della documentazione tecnica che possa consentire la verifica della congruità tra il progetto finanziato e l'opera effettivamente realizzata. La Rendicontazione finale dovrà inoltre comprendere la documentazione probante l'effettiva spesa del cofinanziamento impegnato, necessaria ai fini dell'erogazione del saldo.

5. La regolarità e la correttezza nelle modalità di rendicontazione, nonché il rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma di attuazione dei progetti rappresentano criteri per la valutazione della capacità di spesa del *soggetto referente*.
6. Per garantire il controllo sul rendiconto delle spese sostenute e il monitoraggio delle fasi di realizzazione dei progetti approvati, è riservata a favore del Segretariato Generale - Servizio I, una quota pari al 5% del finanziamento disponibile per ogni annualità a valere sulla legge 77/2006.

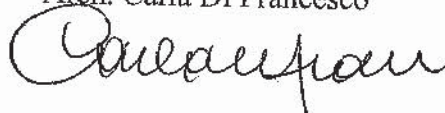
ART. 9

Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra immediatamente in vigore.
2. Per quanto attiene l'erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno per i siti riconosciuti ai sensi della Convenzione UNESCO del 1972, restano vigenti i criteri e le modalità attuative stabilite con Circolare n. 21 del Segretario Generale, prot. 8344 del 18 maggio 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Carla Di Francesco



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale 

Prot. MBACT- SG 4754 del 26.04.2018
cl. 22.16.10/10

Ai sensi dell'art. 4 della Circolare n. 21, prot. 8344 del 18.05.2016, *Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO"*

è emanato il presente

AVVISO per la presentazione delle proposte di intervento da finanziare ai sensi della Legge 77/2006, riservato ai Siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell'Unesco - Convenzione del 1972

1. Premessa

La Legge del 20 febbraio 2006 *"Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2006, n. 58 e modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o), L. 8 marzo 2017, n. 44, prevede misure di sostegno per i *Siti Culturali e Naturali e gli Elementi del Patrimonio Culturale immateriale dell'UNESCO*.

Con riferimento al presente AVVISO, sono ammissibili a finanziamento solo **progetti destinati ai Siti Culturali e Naturali inseriti nella WHL**, ed inquadrabili nell'ambito delle tipologie di intervento elencate nei punti a), b), c), d), d-bis) dell'art. 4 della Legge n. 77 del 20 febbraio 2006, così come modificata dalla Legge n. 96 del 4 giugno 2010 (Legge comunitaria 2009), di seguito L. 77/2006, dal D.L. 8 agosto 2013, n. 91, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 e dalla L. 8 marzo 2017, n. 44.

La gestione dei finanziamenti previsti dalla L. 77/2006 compete al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Generale - Servizio I, *Coordinamento - Ufficio UNESCO*.

Con la Circolare n. 21, prot. 8344 del 18.05.2016 del Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - di seguito *Circolare* - sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'art. 4, della L. 77/2006.

Con il presente Avviso vengono stabilite le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sull'**esercizio finanziario 2018**, per il quale la disponibilità, salvo eventuali modifiche e/o assestamenti di bilancio, è di **€ 1.136.460,00 a valere sul Cap. 7305** (interventi per i servizi di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO) e di **€ 112.570,00 a valere sul Cap. 1442** (somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "Lista del Patrimonio Mondiale" posti sotto la tutela dell'UNESCO).

Q

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale

Tutto ciò premesso, è emanato il seguente *Avviso per la presentazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sull'esercizio finanziario 2018, per gli interventi previsti dalla L. 77/2006 di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis).*

2. Obiettivi

Le azioni proposte ai sensi del presente Avviso sono finalizzate a promuovere la gestione, valorizzazione, comunicazione, diffusione e fruizione del patrimonio dei *Siti UNESCO italiani* ai sensi della Convenzione del 1972 e la loro conoscenza.

3. Tipologie di intervento

La L. 77/2006 promuove la presentazione di progetti rientranti nelle seguenti tipologie di intervento:

a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;

b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;

c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;

d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;

d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale.

4. Entità e modalità di erogazione del finanziamento

Il contributo finanziario concesso dal Ministero non potrà eccedere il 90% dell'importo totale del progetto presentato.

Ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento massimo di:

- a. € 100.000,00 nel caso di singolo *sito UNESCO*;
- b. € 250.000,00 nel caso di *sito UNESCO* di tipo seriale o paesaggio culturale;
- c. € 80.000,00 per ognuno dei *siti UNESCO* coinvolti in un progetto unitario, fino ad un massimo del 25% dell'importo complessivo dei fondi destinati ai siti per il capitolo di riferimento previsto dalla L. 77/2006.

Una quota, pari ad almeno il 10% dell'importo totale dell'intervento, costituisce il cofinanziamento obbligatorio di cui all'art.3, comma 3 della *Circolare*.

Saranno finanziati, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, i progetti utilmente posizionati nelle due graduatorie - distinte per capitolo di spesa - stilate secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 9.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale

5. Soggetto proponente e soggetto beneficiario

Per soggetto proponente si intende il *soggetto referente* come specificato all'art. 2 della *Circolare*. Per *soggetto beneficiario* si intende il soggetto a cui verrà erogato il finanziamento così come specificato all'art. 4, comma 2, della *Circolare*.

6. Durata dei progetti

Saranno finanziabili progetti della durata massima di 18 mesi.

7. Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di finanziamento devono essere **presentate esclusivamente secondo la modulistica allegata** al presente Avviso:

Allegato 1 - Modello di presentazione della domanda

Allegato 2 - Criteri di valutazione tecnica e relativi punteggi

Allegato 3 - Elenco spese ammissibili

Allegato 4 - Modello dichiarazione conformità

La modulistica è disponibile sul sito web del Ministero (www.beniculturali.it) nella sezione "Avvisi e Circolari".

Le domande di finanziamento devono essere presentate, **pena l'esclusione**, dal *soggetto referente* e devono individuare in maniera esplicita un unico *soggetto beneficiario* cui verrà erogato il finanziamento, che potrà essere diverso dal *soggetto referente* purché tra quelli indicati all'art. 1 della *Circolare*.

Le richieste di finanziamento devono essere spedite a:

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Generale - Servizio I - esclusivamente tramite **posta certificata**, entro e non oltre **60 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso**, ossia entro il **26 giugno 2018**, al seguente indirizzo di posta certificata:

mbac-legge77@mailcert.beniculturali.it

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine farà fede unicamente la data di spedizione rilevabile dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

Ogni Sito, associazione o raggruppamento può presentare **una sola istanza di finanziamento** su ciascun capitolo di spesa. La partecipazione di un Sito ad un'associazione o raggruppamento non preclude la possibilità di presentare un'istanza di finanziamento sullo stesso capitolo nel medesimo Esercizio Finanziario anche come singolo Sito.

Ogni singola domanda, **pena l'esclusione**, dovrà essere oggetto di specifico invio, tramite posta elettronica certificata. L'invio dovrà riportare nell'oggetto le seguenti diciture: "Richiesta di finanziamento L. 77/2006 - E.F. 2018", il capitolo di riferimento e la denominazione del *soggetto referente*.

Ove la documentazione richiesta non sia stata sottoscritta digitalmente, la stessa dovrà essere allegata in formato PDF con risoluzione max 200 dpi.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale

Chiarimenti in merito all'Avviso in questione possono essere richiesti, entro e non oltre il 16 giugno p.v. all'indirizzo di posta elettronica legge77.unesco@beniculturali.it. Alle richieste di chiarimento pervenute oltre tale data non si assicura risposta.

8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

La proposta di intervento dovrà:

- essere predisposta, **pena l'esclusione**, tramite il Modello per la presentazione delle domande di finanziamento (Allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato in originale dal *soggetto referente* e controfirmato dal *soggetto beneficiario* ove diverso dal *soggetto referente*.
Ai fini di agevolare i lavori della *Commissione*, ed anche per evitare difficoltà nell'identificazione dei progetti, è opportuno evitare di denominare i progetti con acronimi, di ripetere titoli già utilizzati in passato, di usare denominazioni più lunghe di 100 caratteri alfanumerici (spazi inclusi);
- essere corredata, **pena la non ammissibilità ad istruttoria**, dei documenti di seguito elencati:
 - copia dell'Atto d'Intesa di cui all'art. 2, comma 1 della *Circolare*, che individua il *soggetto referente* del sito. Qualora il proponente sia un soggetto giuridico di natura privata (associazione, fondazione, società, ecc.) dovranno essere allegati l'Atto costitutivo e lo Statuto;
 - dichiarazione d'impegno al cofinanziamento di cui all'art. 3, comma 3 della *Circolare*, sottoscritta dal soggetto che se ne assume l'onere;
 - fotocopia del Documento d'identità del legale rappresentante del soggetto referente di cui all'art. 2, comma 1 della *Circolare*;
 - dichiarazione di conformità agli originali della documentazione per immagine trasmessa su supporto informatico (Allegato 4).

Qualora la domanda di finanziamento sia relativa ad interventi di cui alla lettera c) o ad interventi di riqualificazione architettonica e/o paesaggistica, la proposta dovrà essere corredata dagli elaborati di progetto nonché dalle autorizzazioni da d.lgs 42/2004 s.m.i., laddove previste, **pena la non ammissibilità a finanziamento**.

9. Procedure e modalità di valutazione delle proposte di intervento

La valutazione delle proposte progettuali pervenute si compone di due fasi:

1. *verifica formale di tipo amministrativo per l'ammissibilità delle proposte di intervento;*
2. *valutazione tecnica delle proposte di intervento.*

9.1 Verifica formale di tipo amministrativo per l'ammissibilità delle proposte progettuali

Successivamente al sopra indicato termine di presentazione, il Servizio I del Segretariato Generale effettua una verifica che consente di selezionare, tra le proposte pervenute, quelle ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica.

Tale verifica consiste in:

- a. accertamento del rispetto del termine per l'invio e delle modalità di presentazione indicati nel presente Avviso (art. 7);

 - 4 -

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale

- b. verifica formale della completezza di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso (art. 8);
- c. verifica della correttezza e della completezza nella compilazione del Modello di presentazione allegato al presente Avviso.

La verifica formale non riguarda in alcun modo valutazioni di carattere tecnico.

Ove sia stata accertata la sussistenza di una delle seguenti cause di esclusione, le domande non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione tecnica e, pertanto, non saranno accolte:

- a. le domande presentate o pervenute oltre i termini di cui all'art. 7 del presente Avviso;
- b. le domande non presentate dal *soggetto referente*;
- c. le domande non corredate della copia dell'*Atto d'Intesa*;
- d. le domande presentate da soggetti giuridici di natura privata non corredate della copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- e. le domande cui non sia allegata la dichiarazione di impegno al cofinanziamento;
- f. le domande in cui il cofinanziamento previsto sia inferiore al 10% dell'importo complessivo del progetto;
- g. le domande che superino la soglia massima di finanziamento prevista dall'art. 3, comma 4, della *Circolare*;
- h. le domande non presentate secondo il Modello per la presentazione delle domande di finanziamento (allegato 1 del presente Avviso);
- i. le domande presentate con Modello non compilato in ogni sua parte;
- j. le domande non controfirmate dal *soggetto beneficiario*, ove diverso dal *soggetto referente*;
- k. le domande prive della dichiarazione di conformità agli originali delle documentazione trasmessa per immagine. A tale documentazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- l. le ulteriori domande, che eccedono il limite ammissibile di una domanda per capitolo di spesa. Farà fede l'ordine di invio delle istanze, quale risulta dalla ricevuta di consegna della PEC.

La verifica formale verrà eseguita a cura del Servizio I del Segretariato Generale, che si riserva di chiedere, laddove utili, ulteriori chiarimenti al *soggetto referente* a mezzo mail. La risposta da parte del *soggetto referente* dovrà pervenire, via PEC, entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta.

Il Segretariato Generale si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la conformità agli originali della documentazione per immagine trasmessa su supporto informatico, qualora tale conformità non sia stata attestata mediante dichiarazione di conformità sottoscritta elettronicamente da un notaio o da pubblico ufficiale a ciò abilitato.

9.2 Procedura e criteri di valutazione tecnica delle proposte di intervento

Le proposte ritenute ammissibili saranno sottoposte alla valutazione tecnica della "*Commissione di valutazione*" istituita ai sensi dell'art. 5 della *Circolare*.

La *Commissione*, che ha a disposizione un punteggio massimo pari a 100 punti per ogni singolo progetto, provvede alla valutazione tramite apposite griglie di attribuzione dei punteggi definite

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale

sulla base di indicatori e criteri individuati per macroaree comuni a tutte e cinque le tipologie di intervento.

I punteggi sono attribuiti secondo i criteri individuati nella tabella allegata al presente Avviso (Allegato 2).

I criteri con i quali i progetti saranno valutati sono i seguenti:

- a. capacità gestionale del proponente**
- b. qualità della proposta progettuale**
- c. capacità di spesa**

Costituiscono ulteriori elementi di qualità che concorrono alla definizione del punteggio finale:

- a. completamento o aggiornamento del Piano di Gestione, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- b. finalizzazione della proposta all'adempimento di eventuali Raccomandazioni del Centro del Patrimonio Mondiale;
- c. innovatività e replicabilità della proposta;
- d. elementi di inclusività/accessibilità contenuti nella proposta.

Possono essere finanziate proposte di intervento che abbiano totalizzato un punteggio minimo di 50 punti, dei quali almeno 25 nella Sezione 2. "Qualità della proposta progettuale" della Tabella A. Non possono essere finanziate proposte che abbiano conseguito un punteggio pari a 0 nella Sezione 2.a. "coerenza con le finalità della L. 77/2006".

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della *Circolare* non possono altresì essere finanziate proposte che abbiano conseguito un punteggio pari a 0 nella Sezione 3.b. "regolarità e correttezza di rendicontazione tecnica e amministrativa dei progetti precedentemente finanziati a valere sulla L. 77/2006".

L'ordine di assegnazione del finanziamento dipende dalla posizione dei progetti nelle graduatorie formate ai sensi del presente Avviso per i due distinti capitoli di spesa.

I progetti inseriti nelle graduatorie sono finanziati fino ad esaurimento delle disponibilità di cui in premessa, secondo le modalità stabilite dalla *Circolare*.

La *Commissione*, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle graduatorie, opererà per consentire un'equilibrata distribuzione dei fondi e provvederà altresì ad adottare criteri di compensazione, nella definizione delle graduatorie finali, per i siti di nuova iscrizione.

La valutazione di merito della *Commissione* è insindacabile.

A seguito della chiusura dell'intera procedura di valutazione ed alla definizione delle graduatorie, è pubblicato il Decreto del Ministro sul sito internet del Ministero.

10. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento

Successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del Decreto di assegnazione dei finanziamenti e delle relative graduatorie, e comunque entro 90 giorni dalla data di notifica da parte del Servizio I del Segretariato Generale dell'avvenuta registrazione del Decreto alla Corte dei Conti, il *soggetto referente* dovrà presentare:

- un **Piano Operativo di Dettaglio** dell'intero progetto, articolato per fasi e contenente: il dettaglio delle singole attività distinte per azioni; il cronoprogramma dettagliato delle attività

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale

con individuazione degli stati di avanzamento; il piano finanziario dell'importo complessivo del progetto comprensivo del cofinanziamento, disaggregato per singole voci di spesa;

- il **Modello di Rendicontazione** debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, al quale dovrà essere allegato, in copia conforme, l'atto formale di accertamento in bilancio dell'importo finanziato e del cofinanziamento obbligatorio. Ove tale atto non sia previsto dall'assetto amministrativo del *soggetto beneficiario*, lo stesso dovrà produrre altro documento con cui dia prova di aver avviato le azioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Il Modello di Rendicontazione e il modello per il Piano operativo di dettaglio, come pure le *Linee guida per la rendicontazione tecnico amministrativa dei progetti finanziati a valere sulla Legge 77/2006* sono scaricabili dalla pagina web della Legge.

A seguito della validazione di suddetta documentazione da parte del Segretariato Generale, e previa specifica richiesta da parte del *soggetto referente*, si procederà con l'erogazione, a titolo di anticipo, del primo acconto pari al 30% dell'importo finanziato.

I successivi acconti verranno erogati a seguito di presentazione di stati di avanzamento lavori. In concomitanza con la presentazione di ciascuno stato di avanzamento, il *soggetto referente* dovrà trasmettere il Modello di Rendicontazione debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, comprensivo degli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti. Gli stati di avanzamento delle attività dovranno rispettare la tempistica prevista nel cronoprogramma allegato al Piano Operativo di Dettaglio presentato con la prima rendicontazione; eventuali scostamenti dalla tempistica programmata dovranno essere preventivamente comunicati ed adeguatamente motivati al Segretariato Generale - Servizio I ed approvati dallo stesso.

A conclusione del progetto, ai fini dell'erogazione del saldo, il *soggetto referente* dovrà predisporre il rendiconto finale del progetto realizzato e delle spese sostenute mediante la trasmissione del Modello di Rendicontazione debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, unitamente agli allegati amministrativi ivi richiesti ed a copia della documentazione tecnica che possa consentire la verifica della congruità tra il progetto finanziato e l'opera effettivamente realizzata. La Rendicontazione finale dovrà inoltre comprendere la documentazione probante l'effettiva spesa del cofinanziamento impegnato, necessaria ai fini dell'erogazione del saldo.

Le relazioni sullo stato avanzamento lavori dovranno essere illustrate esclusivamente tramite la compilazione del Modello di Rendicontazione nei tempi e con le modalità previste dall'art. 8 della Circolare.

Per le modalità di rendicontazione tecnica ed amministrativa si rimanda alle "*Linee guida per la rendicontazione tecnico amministrativa dei progetti finanziati a valere sulla Legge 77/2006*" pubblicate in allegato al presente Avviso.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa dei SAL, ossia dalla ricezione del Modello di Rendicontazione corredato di tutti gli allegati tecnici e amministrativi ivi richiesti, il Segretariato Generale provvede a comunicare al *soggetto referente* la relativa approvazione. A tal fine il Segretariato Generale può richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione, l'invio di documentazione integrativa, che deve essere trasmessa dal *soggetto referente* entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tal caso l'approvazione viene comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale

11. Condizioni di non erogabilità del finanziamento

Il finanziamento concesso non verrà erogato:

- a) in caso di rendicontazione non conforme a quanto richiesto dalla *Circolare* e dal presente Avviso;
- b) qualora il Modello di Rendicontazione non sia datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente* o risulti incompleto e/o incongruente;
- c) in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell'esecuzione e realizzazione, anche parziale, del progetto;
- d) qualora le attività rendicontate risultino non congruenti con il progetto finanziato e si discostino anche parzialmente dalle azioni previste nel Piano Operativo di Dettaglio.

12. Revoca e rinuncia

Ove entro 12 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del Decreto di assegnazione del finanziamento da parte della Corte dei Conti, il *soggetto referente* non trasmetta al Servizio I del Segretariato Generale alcuna rendicontazione, né alcun tipo di documentazione che dia prova di aver avviato le azioni necessarie alla realizzazione del progetto, **il finanziamento verrà revocato**.

Il *soggetto referente*, il cui progetto è stato ammesso a finanziamento in base al Decreto di cui all'art. 9 e che non si trovi più nelle condizioni di poterlo realizzare, deve inviare al Servizio I del Segretariato Generale formale, motivata, rinuncia al finanziamento. La rinuncia motivata determina la fine degli obblighi di rendicontazione rispetto al progetto finanziato.

13. Modifiche dei progetti

Il *soggetto referente* il cui progetto è stato ammesso a finanziamento in base al Decreto di cui all'art. 9, può richiedere al Segretariato Generale - Servizio I, nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche al progetto individuato dal Decreto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva del progetto variato.

Ai fini dell'approvazione della richiesta di cui sopra devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il costo complessivo del progetto, qualora sia superiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento, non può comportare un incremento del contributo a carico del Ministero;
- il progetto deve rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e la tipologia di intervento del progetto originariamente ammesso a finanziamento.

Il Segretariato Generale può prescrivere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal *soggetto referente*, via PEC, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. L'approvazione della modifica del progetto verrà comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

14. Realizzazione prodotti finali e divulgazione dei risultati

I materiali inviati relativi ai progetti realizzati non verranno restituiti.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale

Il Ministero può pubblicizzare le iniziative e i progetti finanziati con il presente Avviso attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti anche il *soggetto beneficiario*, gli obiettivi, il costo totale e il finanziamento totale concesso.

Il *soggetto beneficiario* del finanziamento è tenuto a dare la massima diffusione dei risultati del progetto finanziato.

Tutti i lavori, i prodotti, i materiali, le attività realizzate e le iniziative informative concernenti il progetto finanziato devono evidenziare la fonte del finanziamento e il logo del Ministero (vedi le "Linee guida per la rendicontazione tecnico amministrativa dei progetti finanziati a valere sulla Legge 77/2006").

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Carla Di Francesco

